

Riunione del 15 febbraio 2007

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
Avv. Amato Montanari

CAF/24 – Appello avverso la decisione del G.U.R. Veneto C.U. n. 20 dell’1.2.2007 in merito alla gara n. 2101 di Coppa Veneto tra Open Software Scorzè (appellante) e Top Team Conegliano disputata il 24.1.2007.

LA CAF

- letto il ricorso in appello
- esaminati gli atti ufficiali di gara e i documenti
- rilevato che nessuno ha presenziato all’odierna udienza di discussione
- rilevato che al cpv. 14) del rapporto arbitrale è dato leggere:”*E’ stato giocato un set di spareggio vinto dall’Open Software Scorzè per 25-11*”
- vista la circolare di indizione del Torneo Regionale denominato “Coppa Veneto Femminile/Maschile 2006/2007” datata 18.8.2006, ove è dato leggere:”*Fase finale: le otto squadre maschili e femminili rimaste disputeranno i quarti di finale e la semifinale, con gare di andata e ritorno, infrasettimanalmente nelle giornate indicate nei prospetti riportati di seguito. In caso di parità di set fatti e subiti al termine delle due gare, di seguito alla gara di ritorno andrà disputato un set di spareggio al 15 con due punti di scarto*”.
- visto l’art. 10 n. 2 R. Giur., in base al quale 2. appartiene al Giudice Unico Regionale la competenza a giudicare, in prima istanza, in ordine alle gare dei campionati regionali di propria competenza territoriale nelle stesse materie e con gli stessi compiti e funzioni attribuiti al Giudice Unico Federale
- considerato che (art. 8 n. 2 R. Giur.) appartiene al Giudice Unico Federale la competenza a giudicare, in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali (non solo, dunque, e non necessariamente ad istanza di parte) sulla regolarità di svolgimento delle gare oltre che (art. 9 R. Giur.) a verificare la regolarità di svolgimento delle gare e delle posizioni dei giocatori, provvedendo ad omologare tutte le gare ufficiali dei campionati di sua competenza o di loro fasi
- ritenuto che una regola di gioco fissata con lapidaria chiarezza e con largo anticipo non possa in alcun caso essere superata da accordi intervenuti per le vie brevi sul campo tra gli arbitri e i contendenti

- ritenuto che, stante anche l'eccezionalità del caso all'esame, la decisione impugnata appare corretta da motivazione congrua e convincente, che si presenta immune da vizi logici e giuridici

P.Q.M.

Respinge l'appello e dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

Dispone trasmettersi gli atti del procedimento alla CAN FIPAV per gli eventuali provvedimenti di competenza

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 19.2.2007